



Michele PARTIPILO
*Dottore Commercialista
Revisore Contabile*

Circolare n. 9 del 31/01/2008

**NUOVE NORME ANTIRICICLAGGIO (D.LGS. 231/2007): DAL 30 APRILE 2008
CAMBIERANNO LE REGOLE PER ASSEGNI E CONTANTE**

L'art. 49 del D.lgs 231/2007 contiene le principali disposizioni in materia di antiriciclaggio che prevedono:

- **Divieto di pagamenti in contanti per somme pari o superiori a Euro 5.000 (precedentemente il limite era di 12.500 Euro) dal 30/04/2008;**
- **Le banche emetteranno assegni circolari e assegni bancari con la dicitura "non trasferibile". Sarà possibile richiedere l'emissione di assegni non vincolati previo il pagamento dell'imposta di bollo pari a Euro 1,50;**
- **Gli assegni senza vincoli di trasferibilità devono contenere il codice fiscale del girante a pena di nullità;**
- **I libretti bancari e postali al portatore dovranno avere un saldo inferiore a Euro 5.000. C'è tempo fino al 30 giugno 2009 per ridurre il saldo o estinguere il libretto.**

I nuovi limiti abbassano la soglia da 12.500 euro a 4.999 euro

Scenderà innanzitutto da 12.500 a 4.999 euro il limite per il trasferimento, tra soggetti diversi, di denaro contante, di libretti al portatore e di assegni al portatore. Dall'importo di 5 mila euro in su, non si potranno pertanto effettuare pagamenti di denaro contante e gli assegni di importo pari o superiore a 5 mila euro dovranno essere emessi muniti della clausola di "non trasferibilità". Inoltre, un'operazione unitaria di importo superiore a 5 mila euro non potrà essere artificiosamente frazionata in tante tranches inferiori a 5 mila euro : anche in questi casi resta impedito l'uso del contante e degli assegni trasferibili.

Operazione frazionata è definita dalla legge "un'operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti ... posta in essere attraverso più operazioni in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni ferma restando la sussistenza dell'operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale".

Definizione certa delle operazioni frazionate

La definizione di operazione frazionata ha, dunque, un contenuto innovativo rispetto al sistema previgente. Per quanto riguarda la cronologia della pluralità di operazioni, viene fissato un arco temporale certo entro il quale l'operazione può ritenersi unica. Sotto questo aspetto, l'innovazione semplifica ed elimina le incertezze di carattere soggettivo, poiché il legislatore, pur riproducendo il riferimento all'unitarietà sotto il profilo economico – presente già nella precedente formulazione – fissa il termine rilevante ai fini della qualificazione dell'operazione quale frazionata. Da un punto di vista funzionale, invece, la novella disposizione pone a carico dei soggetti destinatari della normativa esaminata, l'onere di individuare gli elementi idonei a ricondurre una pluralità di operazioni a unità.

Rivoluzione per gli assegni

Cambia in maniera radicale lo scenario per l'emissione degli assegni da parte di banche e Poste. Infatti :

- 1.- sia i libretti di assegni bancari e postali che gli assegni circolari di importo inferiore a 5 mila euro verranno consegnati al cliente con la stampigliatura della clausola di non trasferibilità, a meno che il cliente richieda, per iscritto, il rilascio di assegni trasferibili. In questo ultimo caso, il richiedente dovrà però pagare un'imposta di bollo di euro 1,50 per ciascun assegno;
- 2.- gli assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente (e cioè gli assegni che il traente variamente emette con le formule "*a me stesso*", "*a sé medesimo*", "*a me medesimo*", "*a m.m.*", ecc.) potranno essere girati unicamente per l'incasso a una banca o alle Poste. In altri termini, non potranno essere girati a un soggetto qualsiasi né potranno circolare "*al portatore*";
- 3.- gli assegni di cui è consentita la girata e cioè quelli trasferibili, dovranno recare la girata "*piena*": ossia il beneficiario dell'assegno va identificato con i dati anagrafici o con la ragione sociale e quando avviene da parte sua la girata dell'assegno, occorre l'indicazione del suo codice fiscale. Esce di scena, quindi, la possibilità di far circolare gli assegni al portatore mediante la cosiddetta girata "*in bianco*".

I libretti di deposito

Le nuove disposizioni riguardano poi, i libretti di deposito. Viene infatti stabilito che il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore a 5 mila euro.

Di conseguenza, i libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a 5 mila euro, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto 231/2007, devono essere estinti a meno che il saldo non sia ridotto a una somma non eccedente l'importo sopra menzionato entro il 30 giugno 2009.

Infine la nuova legge dispone che in caso di trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore, il cedente deve comunicare, entro 30 giorni, alla banca o alle Poste, i dati identificativi del cessionario e la data del trasferimento.

Profili sanzionatori

L'utilizzo di denaro contante o di assegni non predisposti con le formalità di legge, comporta una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra l'1% e il 40% dell'importo trasferito. Va ricordato tra l'altro, che i destinatari del decreto – per esempio i professionisti e le banche – che in relazione ai loro compiti di servizio, hanno notizia di infrazioni, ne devono riferire entro trenta giorni al Ministero dell'Economia.

D.Lgs. 231/2007 – Attuazione della direttiva 2005/06/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione.

Art. 49. Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore

1. E' vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, e' complessivamente pari o superiore a 5.000 euro. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.
2. Il trasferimento per contanti per il tramite dei soggetti di cui al comma 1 deve essere effettuato mediante disposizione accettata per iscritto dagli stessi, previa consegna ai medesimi della somma in contanti. A decorrere dal terzo giorno lavorativo successivo a quello dell'accettazione, il beneficiario ha diritto di ottenere il pagamento nella provincia del proprio domicilio.
3. La comunicazione da parte del debitore al creditore dell'accettazione di cui al comma 2 produce l'effetto di cui al primo comma dell'articolo 1277 del codice civile e, nei casi di mora del creditore, anche gli effetti del deposito previsti dall'articolo 1210 dello stesso codice.
4. I moduli di assegni bancari e postali sono rilasciati dalle banche e da Poste Italiane S.p.A. muniti della clausola di non trasferibilità. Il cliente può richiedere, per iscritto, il rilascio di moduli di assegni bancari e postali in forma libera.
5. Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 5.000 euro devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.
6. Gli assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente possono essere girati unicamente per l'incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.A.
7. Gli assegni circolari, vaglia postali e cambiari sono emessi con l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.
8. Il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e cambiari di importo inferiore a 5.000 euro può essere richiesto, per iscritto, dal cliente senza la clausola di non trasferibilità.
9. Il richiedente di assegno circolare, vaglia cambiario o mezzo equivalente, intestato a terzi ed emesso con la clausola di non trasferibilità, può chiedere il ritiro della provvista previa restituzione del titolo all'emittente.
10. Per ciascun modulo di assegno bancario o postale richiesto in forma libera ovvero per ciascun assegno circolare o vaglia postale o cambiario rilasciato in forma libera e' dovuta dal richiedente, a titolo di imposta di bollo, la somma di 1,50 euro. Ciascuna girata deve recare, a pena di nullità, il codice fiscale del girante.
11. I soggetti autorizzati a utilizzare le comunicazioni di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, possono chiedere alla banca o a Poste Italiane S.p.A. i dati identificativi e il codice fiscale dei soggetti ai quali siano stati rilasciati moduli di assegni bancari o postali in forma libera ovvero che abbiano

richiesto assegni circolari o vaglia postali o cambiari in forma libera nonché di coloro che li abbiano presentati all'incasso. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le modalità tecniche di trasmissione dei dati di cui al presente comma. La documentazione inerente i dati medesimi, costituisce prova documentale ai sensi dell'articolo 234 del codice di procedura penale.

12. Il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore a 5.000 euro.

13. I libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a 5.000 euro, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono estinti dal portatore ovvero il loro saldo deve essere ridotto a una somma non eccedente il predetto importo entro il 30 giugno 2009. Le banche e Poste Italiane S.p.A. sono tenute a dare ampia diffusione e informazione a tale disposizione.

14. In caso di trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore, il cedente comunica, entro 30 giorni, alla banca o a Poste Italiane S.p.A, i dati identificativi del cessionario e la data del trasferimento.

15. Le disposizioni di cui ai commi 1, 5 e 7 non si applicano ai trasferimenti in cui siano parte banche o Poste Italiane S.p.A., nonché ai trasferimenti tra gli stessi effettuati in proprio o per il tramite di vettori specializzati di cui all'articolo 14, comma 1, lettera c).

16. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai trasferimenti di certificati rappresentativi di quote in cui siano parte uno o più soggetti indicati all'articolo 11, comma 1, lettere a) e b), e dalla lettera d) alla lettera g).

17. Restano ferme le disposizioni relative ai pagamenti effettuati allo Stato o agli altri enti pubblici e alle erogazioni da questi comunque disposte verso altri soggetti. E' altresì fatta salva la possibilità di versamento prevista dall'articolo 494 del codice di procedura civile.

18. E' vietato il trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a 2.000 euro, effettuato per il tramite degli esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento dei fondi, limitatamente alle operazioni per le quali si avvalgono di agenti in attività finanziaria, salvo quanto disposto dal comma 19. Il divieto non si applica nei confronti della moneta elettronica di cui all'articolo 25, comma 6, lettera d).

19. Il trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a 2.000 euro e inferiori a 5.000 euro, effettuato per il tramite di esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento dei fondi, nonché di agenti in attività finanziaria dei quali gli stessi esercenti si avvalgono, e' consentito solo se il soggetto che ordina l'operazione consegna all'intermediario copia di documentazione idonea ad attestare la congruità dell'operazione rispetto al profilo economico dello stesso ordinante.

20. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 30 aprile 2008.

**L'elaborazione dei testi, ancorché curata con scrupolosa attenzione, non impegna alcuna responsabilità*